

COMMISSIONE DI SORVEGLIANZA CDB

(Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche)

Prassi della Commissione di sorveglianza in materia di obbligo di diligenza delle banche

(dal 1° luglio al 31 dicembre 2025)

A. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 66 cpv. 5 CDB 20, la Commissione di sorveglianza informa periodicamente le banche e il pubblico in merito alla sua prassi decisionale, nel rispetto del segreto bancario e commerciale. In base a questa disposizione¹, dalla creazione della Convenzione di diligenza nel 1977 (CDB 77) la Commissione di sorveglianza pubblica ogni tre-sei anni un ampio rapporto di attività. L'ultimo rapporto di attività riguarda gli anni dal 2017 al 2021.²

Nel 2007 la Commissione di sorveglianza ha iniziato a informare le banche sulle decisioni più importanti a intervalli più brevi e a integrazione dei tradizionali rapporti di attività accessibili anche al pubblico. Una prima comunicazione di questo tipo sui „Leading Cases“ della Commissione di sorveglianza è stata effettuata il 18 gennaio 2007. Dopo che inizialmente questi „Leading Cases“ sono stati pubblicati a intervalli variabili, dal 2017 la Commissione di sorveglianza pubblica regolarmente due volte all'anno i „Leading Cases“ del semestre precedente.³ Con la presente comunicazione, la Commissione di sorveglianza fornisce informazioni sui più recenti „Leading Cases“ emessi nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2025.

B. QUESTIONI PROCEDURALI

1. Unione di procedimenti

[561/4] Secondo la prassi costante della Commissione di sorveglianza, è possibile riunire (o disgiungere) i procedimenti anche in un procedimento CDB.⁴ La decisione sulla riunione dei procedimenti è una decisione procedurale che compete al presidente della Commissione.⁵ Una banca si è rivolta alla Commissione di sorveglianza chiedendo l'annullamento dell'unione dei procedimenti disposta dal presidente.

¹ Oppure sulla base delle disposizioni analoghe contenute nelle precedenti versioni della CDB.

² Il rapporto sulla prassi della Commissione di sorveglianza in materia di obbligo di diligenza delle banche per gli anni dal 2017 al 2021 è stato pubblicato sul portale dell'Associazione svizzera dei banchieri (ASB) con la circolare n. 8090 dell'ASB del 15 dicembre 2022 (consultabile all'indirizzo www.swissbanking.org → Temi → Regolamentazione e conformità → Lotta al riciclaggio di denaro) e nella Schweizerische Zeitschrift für Wirtschafts- und Finanzmarktrecht (SZW) 5/2022, pag. 469 segg.

³ Da ultimo, con la circolare n. 8152 dell'ASB del 2 marzo 2026 sono stati resi noti i „Leading Cases“ della Commissione di sorveglianza emessi nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2025 (consultabili all'indirizzo www.swissbanking.org → Temi → Regolamentazione e conformità → Lotta al riciclaggio di denaro).

⁴ Cfr. Georg Friedli/Dominik Eichenberger, Praxis der Aufsichtskommission zur Sorgfaltspflicht der Banken für die Jahre 2011 bis 2016, SZW 5/2017, pag. 685, r6.

⁵ Cfr. art. 2 cpv. 4 del regolamento di procedura del 14 marzo 2019.

Contrariamente a quanto previsto, ad esempio, per l'esecuzione della procedura abbreviata⁶, la CDB 20 non prevede che la banca possa deferire alla Commissione plenaria una decisione del presidente in materia di unione dei procedimenti. La Commissione di sorveglianza ha potuto lasciare aperta la questione a sapere se un ricorso della banca contro una decisione del presidente in materia di unione dei procedimenti sia ammissibile. Infatti, in quanto decisione procedurale, la decisione del presidente sull'unione dei procedimenti potrebbe essere impugnata solo se (a) potesse causare un pregiudizio irreparabile o se (b) l'accoglimento del ricorso comportasse immediatamente una decisione finale, consentendo così di evitare una procedura probatoria defaticante e dispendiosa (cfr. art. 46 cpv. 1 PA⁷).⁸ Nella sua richiesta alla Commissione di sorveglianza, la banca non aveva tuttavia affermato, e tanto meno dimostrato, che e in che misura l'unione dei procedimenti disposta dal presidente della Commissione di sorveglianza potesse causare un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 46 cpv. 1 lett. a PA. Allo stesso modo, l'accoglimento del ricorso ai sensi dell'art. 46 cpv. 1 lett. b PA non avrebbe comportato una decisione finale immediata. La Commissione di sorveglianza ha quindi respinto il ricorso della banca, nella misura in cui era possibile entrare nel merito.

2. Procedura abbreviata

In base all'art. 62 cpv. 1 CDB 20, la banca può richiedere una procedura abbreviata nei casi che presentino una configurazione semplice. In due procedimenti attuali, la Commissione di sorveglianza, ovvero il suo presidente⁹, ha avuto occasione di pronunciarsi sul concetto di „caso che presenta una configurazione semplice“¹⁰ ai sensi dell'art. 62 cpv. 1 CDB 20.¹¹

2.1. [561/7] Secondo il testo, per „caso che presenta una configurazione semplice“ si intende un procedimento che non presenta alcuna complessità né per quanto riguarda i fatti né per quanto riguarda le questioni giuridiche da risolvere. Un caso presenta una configurazione „semplice“ ai sensi dell'art. 62 cpv. 1 CDB 20 se è chiaro, facilmente comprensibile e lineare sia per quanto riguarda i fatti che le questioni giuridiche da risolvere.

⁶ Art. 62 cpv. 4 CDB 20. Cfr. anche Leading Cases della Commissione di sorveglianza in materia di obbligo di diligenza delle banche per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025, lett. B n. 3, consultabile all'indirizzo www.swissbanking.org → Temi → Regolamentazione e conformità → Lotta al riciclaggio di denaro.

⁷ Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021).

⁸ Ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 del regolamento di procedura, alla procedura dinanzi alla Commissione di sorveglianza si applicano per analogia le norme procedurali della PA.

⁹ Ai sensi dell'art. 62 cpv. 3 CDB 20, il presidente della Commissione di sorveglianza decide in merito all'applicazione della procedura abbreviata. Se la banca non è d'accordo con la decisione del presidente, la Commissione di sorveglianza decide in via definitiva in merito all'applicazione della procedura abbreviata (art. 62 cpv. 4 CDB 20; cfr. anche art. 9 cpv. 3 del regolamento di procedura). In uno dei due casi, la banca non aveva accettato la decisione del presidente di respingere la sua richiesta di applicare una procedura abbreviata e aveva adito la Commissione di sorveglianza plenaria (cfr. per il termine e la forma di tale ricorso contro la decisione del presidente i Leading Cases della Commissione di sorveglianza in materia di obbligo di diligenza delle banche per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025, lett. B n. 3, consultabile all'indirizzo www.swissbanking.org → Temi → Regolamentazione e conformità → Lotta al riciclaggio di denaro).

¹⁰ La versione francese della CDB 20 parla di „*les cas simples*“, la versione tedesca della CDB 20 di „*in einfach gelagerten Fällen*“ e la versione inglese di „*simple cases*“.

¹¹ La CDB non chiarisce cosa si intenda per „caso che presenta una configurazione semplice“. Anche il commentario dell'Associazione svizzera dei banchieri (ASB) alla Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche (CDB 20) non si esprime sul concetto di „caso che presenta una configurazione semplice“. Spetta quindi alla Commissione di sorveglianza definire il concetto di „caso che presenta una configurazione semplice“.

Un „caso che presenta una configurazione semplice“ presuppone che possa essere trattato e deciso rapidamente e senza grandi sforzi.

Si può quindi parlare di un „caso che presenta una configurazione semplice“ ai sensi dell'art. 62 cpv. 1 CDB 20 solo se i fatti e la situazione giuridica sono così chiari che la Commissione di sorveglianza può decidere rapidamente e senza grandi sforzi sul caso segnalato. I „casi che presentano una configurazione semplice“ sono quindi quelli in cui i fatti e la valutazione giuridica sono così chiari che il procedimento può essere concluso senza ulteriori accertamenti di fatto e/o di diritto. Se invece per la decisione è necessario uno studio approfondito degli atti o sono necessari ulteriori accertamenti giuridici, non si tratta più di un „caso che presenta una configurazione semplice“. Il campo di applicazione della procedura abbreviata è quindi molto limitato.¹²

2.2. [561/7] Una conclusione rapida senza grandi sforzi è inoltre possibile solo se si deve decidere su un numero relativamente esiguo di potenziali violazioni della CDB. Il concetto di „caso che presenta una configurazione semplice“ ha quindi anche una componente quantitativa: se la Commissione di sorveglianza deve giudicare un numero elevato di possibili violazioni degli obblighi di diligenza ciò non è più possibile in modo rapido e senza grandi sforzi, motivo per cui non si può più parlare di „caso che presenta una configurazione semplice“.

2.3. [561/7] Nel valutare se un caso segnalato da una banca possa essere qualificato come „semplice“, occorre procedere a una valutazione complessiva. Il fatto che singoli aspetti di una denuncia possano essere considerati semplici è irrilevante. Di conseguenza, non è rilevante nemmeno il fatto che un caso segnalato possa essere suddiviso in singoli aspetti che, considerati singolarmente, potrebbero essere trattati più rapidamente.

2.4. [567/5] Se un'autodenuncia riguarda possibili violazioni delle norme deontologiche in una procedura di apertura che fa parte di una complessa struttura della banca per il „digital onboarding“ di nuovi clienti tramite il coinvolgimento di terzi esterni e che riguarda almeno 130 relazioni d'affari, non si può più parlare di „caso che presenta una configurazione semplice“. Il fatto che il procedimento in questione non potesse essere considerato un caso facilmente comprensibile e semplice è stato dimostrato anche dalla lunghezza del rapporto di revisione della società di audit¹³, che contava 99 pagine.

2.5. [561/8] Se un'autodenuncia (compresi gli allegati) supera le 1000 pagine, non si tratta di un „caso che presenta una configurazione semplice“. Con fascicoli così voluminosi non si può parlare di un caso facilmente comprensibile.

¹² Cfr. anche Kathrin Heim/Tamara Wettstein, Praxiskommentar zur Vereinbarung über die Standesregeln zur Sorgfaltspflicht der Banken, 4a edizione, Zurigo/Basilea/Ginevra 2019, nota 1 all'art. 62 cpv. 2 CDB 20.

¹³ Ai sensi dell'art. 62 cpv. 2 CDB 20 in combinato disposto con l'art. 9 cpv. 2 del regolamento di procedura, l'applicazione della procedura abbreviata presuppone (tra l'altro) che la banca presenti un rapporto di una società di audit (cfr. i requisiti del rapporto di audit, Dominik Eichenberger Tätigkeitsbericht und Praxis der Aufsichtskommission zur Sorgfaltspflicht der Banken für die Jahre 2017 bis 2021, SZW 5/2022, pag. 480, r19).

2.6. [567/5] Una banca ha dichiarato, in riferimento al rapporto da essa presentato¹⁴, che la società di audit aveva formulato diverse constatazioni di fatto che dovevano essere corrette o precisate. Ciò significa però che non si tratta di un caso chiaro e semplice. Non è ammissibile, nell'ambito di una richiesta di applicazione della procedura abbreviata, presentare un rapporto di revisione di una società di audit – che ai sensi dell'art. 62 cpv. 2 CDB 20 deve descrivere i fatti rilevanti – e dichiarare contemporaneamente che le constatazioni di fatto della società di audit devono essere in parte corrette o precisate.

2.7. [567/6] Non si può nemmeno parlare di un „caso che presenta una configurazione semplice“ quando la banca e la società di audit valutano in modo diametralmente opposto le questioni giuridiche che si pongono: se nella sua autodenucia la banca sostiene che non vi è stata alcuna violazione della CDB 20, nonostante la società di audit abbia constatato nel suo rapporto di revisione una violazione sistematica della CDB in più di 100 casi, non si può parlare di una situazione giuridica chiara e semplice che possa essere valutata rapidamente dalla Commissione di sorveglianza senza ulteriori chiarimenti giuridici.

C. SINGOLE FATTISPECIE

1. Obbligo di identificazione del contraente

[538/17] Ai sensi delle disposizioni dell'art. 4 segg. CDB 20, le banche sono tenute a identificare il partner contrattuale all'atto dell'avvio di una relazione d'affari. Una persona correttamente identificata nell'ambito di una relazione in essere, non deve essere nuovamente identificata in caso di estensione del rapporto d'affari esistente (art. 4 cpv. 3 CDB 20).

La deroga di cui all'art. 4 cpv. 3 CDB 20, secondo cui una persona già correttamente identificata non deve essere nuovamente identificata, presuppone, secondo la sua formulazione, che si tratti di un'estensione di un rapporto d'affari *esistente*. Anche il commentario dell'ASB alla CDB 20 fa riferimento in questo contesto *all'estensione* di un rapporto d'affari in essere.¹⁵ La disposizione analoga dell'art. 15 cpv. 5 CDB 20, secondo cui non è necessario ripetere la verifica dell'identità delle persone che effettuano l'apertura di una persona giuridica se tale verifica è già stata effettuata in relazione a un rapporto esistente, non fa invece riferimento *all'estensione* di un rapporto d'affari (esistente).

La Commissione di sorveglianza ha chiarito che il principio sancito dall'art. 4 cpv. 3 CDB 20 e dall'art. 15 cpv. 5 CDB 20, secondo cui un contraente già identificato non deve essere nuovamente identificato (o l'identità di una persona che effettua l'apertura già verificata non deve essere nuovamente verificata), vale anche quando non si

¹⁴ Cfr. la nota 13 sopra per quanto riguarda la necessità di un rapporto di revisione.

¹⁵ Cfr. commentario dell'ASB alla Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche (CDB 20), art. 4 CDB 20, pag. 12: „Qualora una persona già correttamente identificata nel contesto di una relazione d'affari in essere ampli il proprio rapporto con la banca, [...]“ [enfasi aggiunta dalla redazione]

tratta di un' *estensione* di una relazione d'affari in essere, ma dell'avvio di una *nuova* o *diversa* relazione d'affari.¹⁶ Lo scopo dell'obbligo di identificare la controparte contrattuale o di verificare l'identità della persona che effettua l'apertura è infatti quello di consentire alla banca di conoscere i propri clienti e, se del caso (nel caso di persone giuridiche e società di persone), le persone fisiche che agiscono per conto dei propri clienti („know your customer“). A tal fine, le banche devono verificare l'identità e l'esistenza della parte contraente o della persona che effettua l'apertura sulla base di documenti di identità significativi e documentare le informazioni necessarie per l'identificazione. In quale occasione le banche lo facciano è invece irrilevante. Non è infatti chiaro quale valore aggiunto ne deriverebbe, in considerazione del senso e dello scopo dell'obbligo di identificazione della controparte contrattuale, se si richiedesse che una persona già correttamente identificata dovesse essere nuovamente identificata quando avvia una nuova o diversa relazione d'affari.

Ai sensi dell'art. 4 cpv. 3 CDB 20, le banche possono quindi rinunciare all'identificazione della controparte all'atto dell'avvio di una nuova relazione d'affari, se questa è già stata identificata nell'ambito di una relazione d'affari in essere, a condizione che la precedente identificazione sia stata effettuata correttamente,¹⁷ che la precedente relazione d'affari fosse ancora in essere al momento dell'apertura della nuova relazione d'affari¹⁸ e che la banca abbia adempiuto ai propri obblighi di garanzia (documentazione) in materia.¹⁹

Lo stesso vale, *mutatis mutandis*, se la banca, in base all'art. 15 cpv. 5 CDB 20, intende rinunciare a una (nuova) verifica dell'identità di una persona che effettua l'apertura.

2. Obbligo di accertamento dell'avente diritto economico

2.1. Rapporti d'affari con fondazioni (con scopo ideale)

2.1.1. [540/10] Nella decisione n. 504 del 5 settembre 2019²⁰, la Commissione di sorveglianza ha esaminato in modo approfondito i rapporti d'affari con le fondazioni in generale e con le fondazioni con scopo ideale in particolare, nonché gli obblighi di accertamento applicabili e i relativi formulari. La Commissione di sorveglianza ha ritenuto che l'art. 25 cpv. 1 CDB 16, al di là della sua formulazione letterale, debba essere inteso nel senso che le banche, per tutte le persone giuridiche e le società di persone attive sul piano operativo per le quali, ai

¹⁶ Questo risultato coincide peraltro anche con il testo francese dell'art. 4 cpv. 3 CDB 16/20, che (a differenza delle versioni tedesca, italiana e inglese della CDB) non parla di un cliente che *amplia* una relazione d'affari esistente, ma di un cliente che *avvia altre* relazioni d'affari („*Lorsqu'une personne, dont l'identité a été correctement vérifiée dans le cadre d'une relation d'affaires existante, établit d'autres relations d'affaires, il n'y a pas lieu de procéder une nouvelle fois à la vérification de son identité*“ [enfasi aggiunta dalla redazione]).

¹⁷ Cfr. commentario dell'ASB alla Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche (CDB 20), art. 4 CDB 20, pag. 12.

¹⁸ Cfr. Leading Cases della Commissione di sorveglianza in materia di obbligo di diligenza delle banche per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022, lett. B n. 1, consultabili www.swissbanking.org → Temi → Regolamentazione e conformità → Lotta al riciclaggio di denaro; cfr. anche il commentario dell'ASB alla Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche (CDB 20), art. 4 CDB 20, pag. 12.

¹⁹ Cfr. Georg Friedli, *Praxis der Aufsichtskommission zur Sorgfaltspflicht der Banken 2005 – 2010*, disponibile all'indirizzo www.swissbanking.org → Temi → Regolamentazione e conformità → Lotta al riciclaggio di denaro, n. V/1.2.19; cfr. anche Georg Friedli/Dominik Eichenberger, *Praxis der Aufsichtskommission zur Sorgfaltspflicht der Banken 2005 - 2010*, SZW 1/2011, r. IV/1.2.12, pag. 52.

²⁰ Cfr. in merito a questa decisione Dominik Eichenberger, *Tätigkeitsbericht und Praxis der Aufsichtskommission zur Sorgfaltspflicht der Banken für die Jahre 2017 bis 2021*, SZW 5/2022, pag. 484 segg., r35 e r39.

sensi dell'art. 20 CDB 16, sussiste in linea di principio l'obbligo di accertare i detentori del controllo, indipendentemente dalla loro forma giuridica, possono invocare la deroga di cui all'art. 25 cpv. 1 CDB 16 e rinunciare all'identificazione dei detentori del controllo, purché questi perseguano esclusivamente uno scopo ideale.²¹ L'art. 25 cpv. 1 CDB 16 è quindi applicabile in particolare anche alle fondazioni e alle associazioni.²² Con riferimento all'obbligo di identificazione dei detentori del controllo e all'obbligo di richiedere un formulario K, la Commissione di sorveglianza ha quindi deciso che non vi è alcun motivo per trattare le fondazioni con scopo ideale in modo diverso dalle altre persone giuridiche e dalle società di persone con scopo ideale. Nella stessa decisione, la Commissione di sorveglianza è giunta invece alla conclusione che la disposizione derogatoria prevista dall'art. 39 cpv. 4 lett. a CDB 16 per le società di sede non fosse applicabile (per analogia) anche alle fondazioni. Secondo la decisione della Commissione di sorveglianza n. 504 del 5 settembre 2019, le banche dovevano quindi richiedere un formulario S (o una dichiarazione scritta equivalente) anche se la controparte contrattuale era una fondazione con uno scopo ideale ai sensi dell'art. 39 cpv. 4 lett. a CDB 16.²³

Un nuovo caso ha indotto la Commissione di sorveglianza a riesaminare questo punto di vista (in parte criticato nella dottrina²⁴) dopo l'entrata in vigore della CDB 20.

Nell'ambito di tale verifica, la Commissione di sorveglianza è giunta alla conclusione che sussistono motivi sufficientemente importanti per rivedere la prassi attuale e ha deciso che le fondazioni con scopo ideale devono essere trattate allo stesso modo delle altre persone giuridiche e società di persone con scopo ideale per quanto riguarda l'obbligo di accertare l'avente diritto economico. Pertanto, l'art. 39 cpv. 4 lett. a CDB 20 è applicabile (per analogia) anche alle fondazioni (con scopo ideale). Nel caso delle fondazioni con scopo ideale è quindi possibile, in via eccezionale, rinunciare all'accertamento dell'avente diritto economico.

2.1.2. [540/12] Gli obblighi di accertamento validi nei rapporti d'affari con le fondazioni possono essere riassunti come segue, tenendo conto della suddetta modifica della prassi della Commissione di sorveglianza²⁵:

²¹ ...e non presentano alcun legame con un paese a rischio elevato.

²² Cfr. Dominik Eichenberger, Tätigkeitsbericht und Praxis der Aufsichtskommission zur Sorgfaltspflicht der Banken für die Jahre 2017 bis 2021, SZW 5/2022, pag. 484, r35.

²³ Cfr. Dominik Eichenberger, Tätigkeitsbericht und Praxis der Aufsichtskommission zur Sorgfaltspflicht der Banken für die Jahre 2017 bis 2021, SZW 5/2022, pag. 485 seg., r39.

²⁴ Cfr. Natacha A. Polli, Les fondations et la CDB : quelle interprétation?, pubblicato il 15 aprile 2020 dal Centre de droit bancaire et financier, <https://cdbf.ch/1126/>.

²⁵ Cfr. punto 2.1 sopra.

2.1.2.1. Obbligo di accertamento dei detentori del controllo

Nel caso di fondazioni operative, i detentori del controllo devono essere identificati utilizzando il formulario K (art. 40 cpv. 3 CDB 20 in combinato disposto con l'art. 20 segg. CDB 20).

Tuttavia, se una fondazione operativa persegue scopi ideali o di utilità pubblica, in via eccezionale è possibile rinunciare alla dichiarazione sui detentori del controllo. Infatti, secondo la prassi della Commissione di sorveglianza, l'art. 25 cpv. 1 CDB 16 (e di conseguenza anche l'art. 25 cpv. 1 CDB 20) è applicabile anche alle fondazioni (e alle associazioni).²⁶

Nel caso di fondazioni non operative, indipendentemente dal fatto che perseguano o meno uno scopo ideale, non sussiste alcun obbligo di identificare i detentori del controllo (art. 20 segg. CDB 20 e contrario).

2.1.2.2. Obbligo di accertare l'avente diritto economico

Ai sensi dell'art. 27 CDB 20, le banche sono tenute a richiedere alla controparte una dichiarazione relativa all'identità dell'avente diritto economico dei valori patrimoniali. Sono fatte salve le eccezioni previste nei capitoli „Eccezioni agli obblighi di accertamento“ (art. 29-36 CDB 20) e „Obblighi di accertamento particolari“ (art. 37-42 CDB 20).²⁷

In base alla disposizione dell'art. 40 CDB 20 contenuta nel capitolo „Obblighi di accertamento particolari“, le informazioni necessarie relative a una fondazione devono essere riportate in una dichiarazione scritta o nel Formulario S. Per le fondazioni, al fine di accertare l'avente diritto economico, occorre quindi richiedere un formulario S (o una dichiarazione scritta equivalente) (art. 40 cpv. 1 CDB 20) anziché un formulario A.

Conformemente alla modifica della prassi adottata dalla Commissione di sorveglianza, l'art. 39 cpv. 4 lett. a CDB 20, secondo cui le società con scopo ideale non sono tenute a presentare una dichiarazione sull'avente diritto economico, è applicabile anche alle fondazioni. Nel caso delle fondazioni con scopo ideale è quindi possibile, in via eccezionale, rinunciare all'accertamento dell'avente diritto economico. Ciò è appropriato e corrisponde allo scopo delle norme deontologiche, secondo cui le fondazioni con scopo ideale devono essere trattate, per quanto riguarda l'obbligo di accertamento dell'avente diritto economico, allo stesso modo delle altre persone giuridiche e società di persone con scopo ideale.

2.1.3. [540/14] Al fine di evitare eventuali malintesi, la Commissione di sorveglianza ha richiamato l'attenzione sui seguenti chiarimenti in relazione all'obbligo di accertamento dei titolari del controllo e/o all'obbligo di

²⁶ Cfr. Dominik Eichenberger, Tätigkeitsbericht und Praxis der Aufsichtskommission zur Sorgfaltspflicht der Banken für die Jahre 2017 bis 2021, SZW 5/2022, pag. 484, r35.

²⁷ Cfr. commentario dell'ASB alla Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche (CDB 20) all' art. 27 CDB 20, pag. 41.

accertamento dell'avente diritto economico (rispettivamente alle eccezioni a tali obblighi di accertamento) nei rapporti d'affari con le fondazioni²⁸ :

2.1.3.1. Le eccezioni di cui all'art. 25 cpv. 1 CDB 20 e all' art. 39 cpv. 4 lett. a CDB 20 si applicano alle società e alle comunità che „perseguono lo scopo di salvaguardare mediante un'azione comune gli interessi dei propri membri o dei propri beneficiari, oppure si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benefico, ricreativo o di natura simile“. L'art. 25 cpv. 1 CDB 20 e l'art. 39 cpv. 4 lett. a CDB 20 sono quindi applicabili alle persone giuridiche e alle società di persone che perseguono scopi ideali, ossia non di lucro. Tra queste figurano in particolare, ma non solo, i partner contrattuali con uno scopo di utilità pubblica.

2.1.3.2. L'esenzione dall'obbligo di accertare i detentori del controllo e/o gli aventi diritto economico, valida per le persone giuridiche e le società di persone con scopo ideale, si applica solo fintantoché queste perseguono esclusivamente uno scopo ideale. Non appena le persone giuridiche e le società di persone interessate non perseguono (o non perseguono più) esclusivamente scopi ideali, sono tenute a presentare una dichiarazione sui detentori del controllo e/o sugli aventi diritto economico.

2.1.3.3. Un'eccezione all'obbligo di identificare i detentori del controllo e/o gli aventi diritto economico nel caso di persone giuridiche e società di persone presuppone inoltre che queste non abbiano alcun legame riconoscibile con paesi a rischio elevato. Ciò vale non solo per l'applicazione dell'art. 25 cpv. 1 CDB 20²⁹, ma anche per l'applicazione dell'art. 39 cpv. 4 lett. a CDB 20.³⁰

2.1.3.4. Poiché nell'ambito di una procedura CDB spetta alla banca dimostrare di aver adempiuto ai propri obblighi di diligenza, essa deve chiarire e documentare, nell'ambito dell'obbligo di garanzia, se sono soddisfatti i requisiti di cui all'art. 25 cpv. 1 CDB 20 e all'art. 39 cpv. 4 lett. a CDB 20, qualora intenda invocare le eccezioni agli obblighi di accertamento ivi previste.³¹ La banca deve quindi chiarire e documentare che la controparte persegue esclusivamente scopi ideali e che non sussiste alcun legame con un paese a rischio.

La portata delle verifiche in tal senso deve essere determinata caso per caso e dipende dalle circostanze concrete. Nel caso di persone giuridiche o società di persone di notorietà pubblica, come ad esempio la Croce Rossa Svizzera o la Fondazione svizzera per paraplegici, è risaputo che esse perseguono uno scopo ideale, motivo per cui in tali casi la banca può limitarsi a mettere agli atti, analogamente all'art. 17 CDB 20, che lo scopo ideale è di notorietà pubblica. In altri casi, di norma dovrebbe essere sufficiente un estratto da un registro di un'autorità di vigilanza statale o un marchio di qualità o un certificato corrispondente rilasciato da un ente di certificazione privato rinomato (ad es. certificato ZEWO). A seconda delle circostanze concrete, tuttavia, possono essere necessari anche approfondimenti, ad esempio nel caso di un partner contrattuale con sede all'estero.

²⁸ Cfr. punto 2.1.2 sopra.

²⁹ Dove viene esplicitamente menzionata la mancanza di un riferimento al Paese a rischio.

³⁰ Come già nei Leading Cases della Commissione di sorveglianza sull'obbligo di diligenza delle banche per il periodo dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2019, lett. 3, n. 3, consultabili all'indirizzo www.swissbanking.org → Temi → Regolamentazione e conformità → Lotta al riciclaggio di denaro.

³¹ Cfr. Georg Friedli/Dominik Eichenberger, Praxis der Aufsichtskommission zur Sorgfaltspflicht der Banken für die Jahre 2011 bis 2016, SZW 5/2017, pag. 481, r22.

2.2. Rapporti d'affari con società semplici

La CDB contiene diverse disposizioni speciali relative all'avvio di rapporti d'affari con società semplici³² sia per quanto riguarda l'obbligo di identificazione del partner contrattuale sia per quanto riguarda l'obbligo di accertamento dei detentori del controllo e degli aventi diritto economico. In una recente decisione, la Commissione di sorveglianza ha avuto occasione di occuparsi dell'art. 34 CDB 20 e dei relativi obblighi di diligenza in materia di accertamento dell'avente diritto economico nelle relazioni d'affari intestate a una società semplice.

2.2.1. Obbligo di accertamento dell'avente diritto economico nelle società semplici in generale

[538/9] Ai sensi dell'art. 27 segg. CDB 20, le banche sono tenute, all'avvio di una relazione d'affari, a richiedere alla controparte una dichiarazione relativa all'identità degli aventi diritto economico sui valori patrimoniali. Come aventi diritto economico sui valori patrimoniali devono essere accertate in linea di principio le persone fisiche (art. 27 cpv. 2 CDB 20). L'art. 34 CDB 20 prevede tuttavia alcune agevolazioni per l'accertamento delle persone aventi diritto economico nel caso di rapporti d'affari che si riferiscono a una società semplice.

2.2.1.1. Accertamento dell'avente diritto economico ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 CDB 20

[538/10] Ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 CDB 20, in caso di rapporti d'affari con soci di una società semplice non è necessario richiedere una dichiarazione sugli aventi diritto economico beneficiari economici se i soci stessi sono i beneficiari economici, l'identificazione dei soci è stata effettuata ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 lett. a CDB 20 e la legittimazione dei soci della società semplice è stata registrata per iscritto.

L'obbligo di accertare l'avente diritto economico è facilitato dall'art. 34 cpv. 1 CDB 20, ma non è abolito: invece di richiedere una dichiarazione scritta della controparte contrattuale mediante il formulario A su chi è l'avente diritto economico dei valori patrimoniali, è sufficiente che la banca registri per iscritto l'avente diritto economico, ad esempio in una nota. Una procedura ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 CDB 20 è tuttavia sufficiente solo se e nella misura in cui gli aventi diritto economico, ossia i membri della società semplice, sono esclusivamente persone fisiche. Infatti, in linea di principio, solo le persone fisiche possono essere identificate come aventi diritto economico (cfr. art. 27 cpv. 2 CDB 20). Se invece i soci della società semplice sono persone giuridiche o società di persone, la banca deve inoltre identificare le persone fisiche che stanno dietro alla persona giuridica o alla società di persone,

³² Una società semplice è una unione di persone senza personalità giuridica propria. Non è una persona giuridica né titolare di diritti e doveri propri. In una relazione d'affari che riguarda una società semplice, quindi, la società semplice non è la controparte contrattuale della banca. I partner contrattuali sono piuttosto tutti i membri della società semplice (cfr. per il concetto di società semplice in generale e per i rapporti d'affari con società semplici in particolare Dominik Eichenberger, *Einfache Regeln für einfache Gesellschaften? – Die Sorgfaltspflichten gemäss VSB 20 bei Geschäftsbeziehungen mit einfachen Gesellschaften*, in: *Schweizerische Zeitschrift für Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht sowie Umstrukturierungen [GesKR]* 2023, pag. 61 e segg.). Se per semplicità si parla comunque di „rapporto d'affari con una società semplice“ o simili, si intendono sempre rapporti d'affari con più persone (fisiche e/o giuridiche) che si sono unite in una società semplice.

ovvero deve richiedere un apposito formulario (formulario K nel caso di una persona giuridica o società di persone operative, oppure formulario A nel caso di una società di sede).³³

2.2.1.2. Accertamento dell'avente diritto economico ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 CDB 20

[538/10] Nel caso di società semplici con più di quattro soci che hanno lo scopo di tutelare gli interessi dei loro membri o dei loro beneficiari in forma di mutua assistenza o che perseguono scopi politici, religiosi, scientifici, artistici, di utilità pubblica, sociali o simili, ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 CDB 20, non è necessario accertare l'avente diritto economico fintantoché esse perseguono esclusivamente gli scopi citati e non presentano alcun legame riconoscibile con paesi a rischio elevato.

2.2.1.3. Accertamento dell'avente diritto economico ai sensi dell'art. 34 cpv. 3 CDB 20

[538/10] Se la società semplice dichiara di detenere i valori patrimoniali depositati presso la banca per conto di un determinato terzo, quest'ultimo deve essere registrato come beneficiario economico ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 CDB 20, conformemente all'art. 34 cpv. 3 CDB 20. La disposizione dell'art. 34 cpv. 3 CDB 20 ripete tuttavia solo la norma generale dell'art. 28 cpv. 1 CDB 20, secondo cui occorre richiedere una dichiarazione scritta mediante il formulario A se il contraente dichiara che un terzo è l'avente diritto economico. L'art. 34 cpv. 3 CDB 20 non ha quindi alcun significato autonomo.³⁴

2.2.2. Obbligo di accertare l'avente diritto economico nel caso di società semplici costituite da persone giuridiche o società di persone

[538/14] Se i membri di una società semplice sono persone giuridiche o società di persone, si³⁵ richiede una procedura in due fasi³⁶ per l'accertamento dell'avente diritto economico.³⁷

- In una prima fase, l'avente diritto economico deve essere accertato a livello di società semplice. A tal fine, la banca deve richiedere a livello di società semplice una dichiarazione sugli aventi diritto economico utilizzando il formulario A (art. 27 cpv. 1 CDB 20 in combinato disposto con l'art. 28 CDB 20) oppure chiarire e, se del caso, mettere per iscritto (ad esempio in una nota) che le socie stesse sono le aventi diritto economico (art. 34 cpv. 1 CDB 20).

³³ Cfr. Dominik Eichenberger, Einfache Regeln für einfache Gesellschaften? – Die Sorgfaltspflichten gemäss VSB 20 bei Geschäftsbeziehungen mit einfachen Gesellschaften, in: GesKR 2023, pag. 68.

³⁴ Cfr. anche Dominik Eichenberger, Einfache Regeln für einfache Gesellschaften? – Die Sorgfaltspflichten gemäss VSB 20 bei Geschäftsbeziehungen mit einfachen Gesellschaften, in: GesKR 2023, pag. 69 seg.

³⁵ A meno che, in via eccezionale, non sia possibile rinunciare all'accertamento dell'avente diritto economico in base all'art. 34 cpv. 2 CDB 20 (cfr. a questo proposito il punto 2.2.1.2 sopra).

³⁶ Cfr. anche il punto 2.2.1.1 sopra.

³⁷ Infatti, secondo l'art. 27 cpv. 2 CDB 20, gli aventi diritto economico sui valori patrimoniali devono essere identificati in linea di principio come persone fisiche.

- In una seconda fase occorre quindi identificare le persone fisiche che stanno dietro alle socie. La banca deve quindi richiedere alle socie anche un formulario K, se la socia è attiva a livello operativo, oppure un formulario A (o un formulario S o T), se la socia è una società di sede (o una fondazione o un trust).³⁸

Nel caso sottoposto alla valutazione della Commissione di sorveglianza, la banca aveva avviato una relazione d'affari con una società semplice composta da due persone giuridiche svizzere (X Sagl e Y Sagl) e aveva richiesto un formulario A in cui erano indicati come aventi diritto economico la X Sagl (società di sede) e la Y Sagl (società operativa). La banca ha tuttavia omesso di identificare, mediante il formulario A, gli aventi diritto economico della società di sede X Sagl e, mediante il formulario K, i detentori del controllo della società operativa Y Sagl. In tal modo, la banca ha violato l'obbligo di accertare l'identità degli aventi diritto economico all'atto dell'apertura del rapporto d'affari con la società semplice.

2.3. Compilazione anticipata del formulario A da parte della banca

[548/8] Secondo il commentario dell'Associazione svizzera dei banchieri (ASB) alla Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche (CDB 20), è ammesso che un collaboratore della banca prepari il formulario A o lo compili su istruzione del contraente.³⁹ Ciò vale naturalmente solo se il collaboratore della banca prepara il formulario A in modo corretto.

3. Obblighi di documentazione

[555/10] Una banca aveva avviato diverse relazioni d'affari tramite identificazione online in formato digitale, senza archiviare e conservare i documenti necessari per l'identificazione della controparte contrattuale e l'accertamento dell'avente diritto economico. L'inchiesta ha dimostrato che il fornitore di servizi esterno incaricato dalla banca dell'identificazione online aveva effettivamente ottenuto i documenti necessari. Tuttavia, in alcuni casi, i collaboratori della banca responsabili avevano omesso, contrariamente alle istruzioni di lavoro, di trasferire i documenti di apertura e di identificazione dal fornitore di servizi esterno al sistema della banca e di verificare successivamente se la trasmissione dei documenti fosse avvenuta con successo. Di conseguenza, i documenti di apertura e di identificazione precedentemente raccolti dal fornitore di servizi esterno sono stati irrevocabilmente cancellati senza essere stati prima trasferiti nel sistema della banca. La banca ha così violato i propri obblighi di conservazione e documentazione ai sensi dell'art. 44 segg. CDB 20.

³⁸ Cfr. anche i Leading Cases della Commissione di sorveglianza in materia di obbligo di diligenza delle banche per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, lett. C, n. 3.1, consultabili all'indirizzo www.swissbanking.org → Temi → Regolamentazione e conformità → Lotta al riciclaggio di denaro; Commentario dell'Associazione svizzera dei banchieri (ASB) alla Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche (CDB 20), art. 34, pag. 49; Dominik Eichenberger, Einfache Regeln für einfache Gesellschaften? – Die Sorgfaltspflichten gemäss VSB 20 bei Geschäftsbeziehungen mit einfachen Gesellschaften, in: GesKR 2023, pag. 68.

³⁹ Cfr. commentario dell'ASB alla Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche (CDB 20) all'art. 28 CDB 20, pag. 43.

D. SANZIONI

1. [538/60] Il fatto che una banca ha violato senza eccezioni gli obblighi di diligenza nei confronti di una determinata categoria di controparti contrattuali⁴⁰ fa supporre l'esistenza di carenze organizzative. Infatti, il rispetto della CDB non era manifestamente garantito per una categoria di clienti. Questa colpa di organizzazione ha avuto un effetto aggravante sulla pena.

2. [555/13] Una banca ha attribuito la mancata acquisizione dei documenti di apertura e di identificazione⁴¹ a errori umani. I rapporti d'affari in questione erano stati trattati o approvati da diversi collaboratori e non era possibile individuare un modello specifico. La Commissione di sorveglianza ha riconosciuto che il comportamento dei collaboratori responsabili poteva essere qualificato solo come negligenza. Tuttavia, alla banca può essere rimproverato di aver introdotto un sistema di onboarding digitale in cui la trasmissione dei documenti di identificazione raccolti dal fornitore di servizi esterno alla banca dipendeva dal download manuale dei documenti, mentre il controllo dell'avvenuta trasmissione e archiviazione dei documenti avveniva a sua volta solo manualmente. Con una configurazione di questo tipo, basata esclusivamente su operazioni manuali, era prevedibile che si verificassero errori (umani). La banca è quindi responsabile di un difetto di organizzazione.

Berna, marzo 2026

Dominik Eichenberger, avvocato

Segretario della Commissione di sorveglianza CDB

Tradotto dal tedesco dall'avvocato Tamara Erez, membro della Commissione di sorveglianza CDB

⁴⁰ Concretamente, la banca non aveva accertato correttamente gli aventi diritto economico in nessuna delle relazioni d'affari con società semplici avviate negli ultimi cinque anni.

⁴¹ Si tratta della violazione multipla degli obblighi di documentazione nell'ambito dell'identificazione online dei clienti descritta sopra alla lettera C punto 3.